



**COMUNE DI
S. SALVATORE DI FITALIA**
(*Provincia di Messina*)

Via Col. Maura - Telefono 0941 48627/486452 - Fax 0941 486290 e-mail Comune.salsalvatore@uscaltini.it C.F. 84004140830 - P.I. 0052743083

ORDINANZA COMMISSARIALE N. 02 DEL 03.07.2014

**STAGIONE ESTIVA 2014 - PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E/O DI
VEGETAZIONE E PULITURA FONDI.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Rilevato che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata e dei beni esposti;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni posti sia all'interno che all'esterno dei perimetri urbani comporta il proliferare di vegetazione spontanea di rovi e sterpaglia che per le elevate temperature estive sono causa di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare azioni che possano costituire pericolo incendi;

Visti:

- il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;
- la Legge Regionale n. 16 del 06/04/1996 e n. 14 del 31/08/1998 e s.m.i.; la Legge 21/11/2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il DLgs 139/2006 titolo III° in materia di prevenzione Incendi;
- il DLgs 152/2006 art. 255 "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 febbraio 1992 n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;
- la L.R. n. 14/2006 "Modifiche ed integrazione alla legge regionale 6
- il DLgs 205/2010 che stabilisce che i residui provenienti da attività agricola o forestale e agro-industriale, sono rifiuti speciali, pertanto la bruciatura in pieno campo è illegale e pertanto non può essere autorizzata da provvedimenti comunali o provinciali, in quanto la Regione Sicilia con D.A. 117/2011 dell' Assessorato Territorio ed Ambiente si è adeguata alla norma Nazionale;
- la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Messina del 16.06.2014, assunta al prot. di questo Ente al n.2951/gen-1068/utc del 19.06.2014, avente per oggetto "prevenzione incendi boschivi anno 2014 nella Provincia di Messina";

ORDINA

Art. 1

A decorrere dal 15 Giugno- 15 Ottobre di ogni anno, è assolutamente vietato:

- di accendere fuochi anche per bruciamento di stoppie, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliati;
- di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliati;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei

9

boschi e nei terreni cespugliati;

- gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari, o sigarette e qualunque tipo di materiale acceso.

Art. 2

Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data della presente ordinanza al taglio delle siepi vive, e di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale. Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a metri 10 (dieci) dal ciglio o dalle scarpate delle strade.

Art. 3

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare intorno alle costruzioni ed impianti una zona di rispetto, sgombra completamente da foglie, rami, sterpi ecc. per un raggio di almeno dieci metri.

Art. 4

Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo strade pubbliche e private, fabbricati ed impianti, confini di proprietà devono essere eliminati fino alla distanza di metri 10.

Art. 5

All'atto della semina e per quanto possibile in fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte ogni 200 (duecento) metri in direzioni ottagonali, delle fasce completamente prive di vegetazione di ampiezza pari almeno del fusto più alto con un minimo di metri 10 (dieci) considerati in proiezione orizzontale;

Art. 6

In aree circoscritte ed opportunamente attrezzate, è consentito, per finalità connesse all'attività turistica e di ristorazione, l'uso del fuoco strettamente necessario per il riscaldamento e la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per il territorio da parte di chi ne assume la responsabilità.

Art. 7

Tutti i proprietari e i conduttori di boschi limitrofi alle ferrovie, strade comunali, provinciali e statali, dovranno creare in prossimità dei confini delle pertinenze stradali una fascia sgombera da sterpi ed erbe secche per una distanza di metri 10 (dieci).

Art. 8

I conducenti di automezzi, dovranno evitare le fermate del mezzo a caldo in prossimità dei luoghi ove sono presenti accumuli di materiali vegetale secco o di altro materiale soggetto ad infiammarsi che possa determinare l'innesco e lo sviluppo dell'incendio.

Art. 9

I proprietari ed i conduttori di terreni a coltura agraria, soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923 n.3267, a distanza superiore a metri 200 dai boschi e dalle aree protette, possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere al bruciamento di stoppie, frasche, cespugli residui di coltura agraria anche nel periodo dal 15 Giugno al 15 Luglio e dal 15 Settembre al 15 Ottobre, previa "AUTORIZZAZIONE SCRITTA" rilasciata dal Distaccamento Forestale competente.

Art. 10

I proprietari ed i conduttori di terreni, non compresi tra quelli soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923 n.3267, a distanza superiore a metri 200 dai boschi e dalle aree protette, possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere al bruciamento di stoppie, frasche, cespugli residui di coltura agraria e di altre lavorazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati nonché di incolti, anche nel periodo dal 15 Giugno al 15 Luglio e dal 15 Settembre al 15 Ottobre, previa "DICHIARAZIONE SCRITTA" rilasciata dal Distaccamento

4

Forestale competente.

Art. 11

I proprietari e i conduttori di terreni di cui agli artt. 9 e 10, dovranno effettuare i bruciamenti, di cui agli stessi articoli entro l'arco temporale prescritto, dalle ore 6,00 alle ore 10,00, ad esclusione delle giornate calde e ventose.

Le operazioni si sospenderanno, per iniziativa del Responsabile o per disposizione dell'Autorità Forestale, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

Art. 12

Dai divieti di cui alla presente ordinanza, sono esclusi i fuochi d'artificio ed ogni altra operazione che, come quelli necessitano di specifiche autorizzazioni amministrative e/o P.S..

Art. 13

Chiunque scopra un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni, nel rispetto della normativa regionale, è obbligato a dare immediatamente avviso al Comandi Carabinieri (tel.112) All'Ufficio di Protezione Civile (tel.0941 486027) per farne intervenire i Vigili del Fuoco (tel.115) ed avvisare il Distaccamento Forestale di Naso (tel.0941 961663) la Sala Operativa Provinciale del Corpo Forestale di Messina (tel. 090 6401243) o il Servizio Antincendio boschivo Regionale (tel. 1515).

Art.14

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale, la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

SANZIONI

In caso di riscontrata inottemperanza della presente Ordinanza, da parte del Comando di Polizia Municipale e delle altre forze dell'Ordine, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis, commi 1 e 1bis del D.Lvo 18.08.2000, n. 267 e succ. mm. e ii., salvo l'applicazione di ogni ulteriore sanzione prevista dalla legge.

Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi, a persone e/o a beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza e denunciati ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 C.P.

Tutti i residui provenienti dalla pulizia di terreni incolti, fortemente inerbiti e provenienti anche dalle normali potature e/o altri lavori di mantenimento del verde, dovranno essere trattati e smaltiti a norma di legge nel rispetto della direttiva n. 2008/98/CE recepita dal D.L.vo n. 205 del 03.12.2010; il deposito all'interno del fondo di tali residui integrerà la violazione dell'art. 255 del D.Lvo n. 152/06 che prevede una sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00.

Per le violazioni previste dalla presente Ordinanza saranno applicate le norme contenute nella Sez. I^a e II^a del Cap. I^o della Legge n. 689/81.

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno 2014 al 15 Ottobre 2014, sarà applicata una sanzione amministrativa per una somma minima di euro 1.032,00 e massima di euro 10.329,00 ai sensi dell'art 10 della Legge 353/2000.

Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 ad € 258,23 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato ai sensi dell'art. 40 della L.R. n.16/96.

A fine di tutelare l'incolumità pubblica, accertata la violazione della disposizione di cui all'art. 7 della presente ordinanza si provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico dei trasgressori fatta salva ogni responsabilità a qualunque titolo.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sarà esposta in tutti i luoghi pubblici al fine di darne la massima diffusione e sarà pubblicata all' Albo Pretorio del Comune e sul sito Istituzionale dell'Ente, nonché trasmessa:

ALLA PREFETTURA DI MESSINA;

AL DISTACCAMENTO FORESTALE DI NASO;

AL SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE MESSINA;

ALLA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI;

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE;

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MESSINA;

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PALERMO.

Le forze dell'Ordine, il corpo Forestale della Regione Siciliana, e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale Li 03.07.2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Giovanni Corso)

